



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REG. 8 ATTI SINDACO

PROT. GEN. N. 5107 DEL 25/02/2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Comune di Turi. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs. n. 267. Sospensione attività scolastiche di ogni ordine e grado del plesso scolastico Resta – De Donato Giannini per il giorno 26.02.2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTO il DPCM del 13.10.2020 riguardante “misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM 13.10.2020 in relazione all’aggravarsi della situazione relativa al contagio;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 riguardante “ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge del 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 contenente “Misure Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il verbale riunione del C.O.C. del 16/02/2021 – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che, con Ordinanza del Ministro della Salute datata 9 febbraio 2021, il territorio della regione Puglia è stato ricompreso tra quelli in cui è previsto uno scenario di gravità più attenuata caratterizzato da un livello di rischio medio-basso (zona gialla) con la contestuale previsione di misure meno restrittive;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021 che all’art. 4 prevede “*i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato piano vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli istituti scolastici, per disposizione del dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta*”;

RILEVATO che, nella giornata del 26.02.2021 è prevista la vaccinazione Covid-19 di tutto il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “Resta – De Donato Giannini” da effettuarsi presso il plesso nei locali adibiti a palestra;

CONSIDERATO che, ai fini dell’espletamento delle suddette operazioni di vaccinazione, a scopo precauzionale, è necessario disporre la chiusura del plesso scolastico e la sospensione di tutte le attività in presenza, a distanza e con qualsiasi altra modalità, per il giorno 26.02.2021;

VISTO l’art. 32 L. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, competenze nell’adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 L. 833/1978 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”.

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica, per il giorno **26 febbraio 2021**

- **La sospensione di tutte le attività scolastiche presso l’Istituto Comprensivo Resta – De Donato Giannini, in presenza, a distanza e con qualsiasi altra modalità ai fini dell’espletamento delle**



operazioni di vaccinazione Covid-19 degli operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
- Alla Questura di Bari;
- All'ASL Bari;
- Alla Regione Puglia;
- Al Comando Stazione CC Carabinieri di Turi;
- Al Dirigente Scolastico interessato (Istituto Comprensivo Resta-De Donato Giannini);
- Al Responsabile Urbanistica;
- Al Responsabile LL.PP. e Ambiente;
- Al Responsabile Polizia Locale e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza.

INFORMA

✓ che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

La presente ordinanza immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 25.02.21



II SINDACO
Dott.ssa Ippolita Resta

Ippolita Resta

